GLI ALTRI SOGGETTI VIGILATI DALLA BANCA D'ITALIA

1 Intermediari finanziari non bancari 2

1.1 Vigilanza 5

2 Gruppo finanziario 7

2.1 Vigilanza su base consolidata 8

3 Altri soggetti iscritti in appositi albi 10

3.1 Intermediari di microcredito 10

3.2 Confidi 12

3.3 Società fiduciarie 15

3.4 Agenzie di prestito su pegno 16

4 Istituti di moneta elettronica 17

4.1 Vigilanza 19

5 Istituti di pagamento 21

5.1 Vigilanza 23

6 Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi 25

6.1 Agenti in attività finanziaria 25

6.2 Mediatori creditizi 26

6.3 Disposizioni comuni 28

6.3.1 Organismo per la gestione degli elenchi 29

6.3.2 Vigilanza 30

1 Intermediari finanziari non bancari

Ai sensi dell'art. 106 TUB l'esercizio nei confronti del pubblico dell'**attività di concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma è riservato (oltre che alle banche ex art. 10 TUB) agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

In aggiunta all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti gli intermediari finanziari possono:

1. **emettere moneta elettronica E prestare servizi di pagamento** a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114–quinquies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
2. **prestare SOLO servizi di pagamento** a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
3. **prestare servizi di investimento** se autorizzati ai sensi del TUF;
4. esercitare le **altre attività** a loro eventualmente consentite dalla legge nonché **attività connesse o strumentali**, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

L'art. 107 TUB dispone che la Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

1. sia adottata la forma di società:
   - per azioni;
   - in accomandita per azioni;
   - a responsabilità limitata;
   - cooperativa;
2. la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
3. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
4. venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

5. sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 TUB per i titolari delle partecipazioni qualificate;
6. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110 TUB;
7. non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
8. l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività indicate dall'art. 106 TUB.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 113-ter TUB la Banca d'Italia, può disporre la **revoca dell'autorizzazione** quando:

1. risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
2. siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
3. la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari nominati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113-bis TUB o dei liquidatori.

Dell'intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

La revoca dell'autorizzazione costituisce **causa di scioglimento della società**. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società.

L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.

Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

1. risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
2. siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
3. la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari nominati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113-bis TUB o dei liquidatori;
4. sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82 TUB.

L'art. 110 TUB prevede dei rinvii a norme del TUB dettate in materia di banche. In particolare:

- agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82 TUB. I provvedimenti previsti nell'art. 19 TUB sono adottati dalla Banca d'Italia;
- ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'art. 26 TUB, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e);
- ai titolari delle partecipazioni qualificate ex art. 19 TUB in intermediari finanziari si applica l'art. 25 TUB, ad eccezione del comma 2, lettera b).

1.1 Vigilanza

L'art.108 TUB stabilisce che la **Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale** aventi a oggetto:

1. il governo societario;
2. l'adeguatezza patrimoniale;
3. il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
4. l'organizzazione amministrativa e contabile;
5. i controlli interni;
6. i sistemi di remunerazione e incentivazione;
7. l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie suindicate.

Le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 108 TUB sono contenute nella **Circolare** della Banca d'Italia **288/2015**, la quale prevede l'applicazione delle disposizioni del pacchetto CRR/CRD IV. Si tratta, pertanto, di un sistema di regole mutuato da quello applicato alle banche (c.d. **vigilanza equivalente**).

Ai sensi dell'art. 108 TUB la Banca d'Italia può:

1. convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari e dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti per esaminare la situazione degli intermediari stessi;
2. ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
3. procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione suddetto;
4. adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti:
    - la restrizione delle attività o della struttura territoriale;